

Al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it

Al Direttore generale per le valutazioni
ambientali del Ministero dell'Ambiente
dva@minambiente.it,
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
ambientale VIA e VAS (CTVA)
ctva@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e
paesaggio del MIBAC
dg-abap@beniculturali.it,
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente della RAS
amb.savi@regione.sardegna.it,
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma - prot.procura.roma@giustiziacert.it,
procura.roma@giustizia.it

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Cagliari - prot.procura.cagliari@giustiziacert.it,
procura.cagliari@giustizia.it

e.p.c.:

Alla Commissione Europea, ENV-CHAP@ec.europa.eu

Al Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per la Sardegna
sr-sar@beniculturali.it, mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: *Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 Mwe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse. Segnalazione di Violazioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed esposto illegittimità procedurali.*

Con riferimento al procedimento di VIA relativo all'impianto in oggetto, in corso di istruttoria tecnica presso la CTVI (cod. 2606), si evidenzia quanto di seguito.

PREMESSO CHE:

- La data di presentazione dell'istanza del progetto alla procedura di VIA risulta essere del **2.12.2013** (data di pubblicazione sui quotidiani il 29.11.2013).
- Per quanto concerne i tempi di espletamento il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., agli artt. 22 e segg. prevede che la Procedura di VIA venga svolta sulla base del **progetto definitivo**, nel termine di **150 giorni**, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, per lo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative finalizzate all'emissione della pronuncia di compatibilità ambientale.
- Per quanto concerne le modalità in forza della predetta normativa il procedimento si deve sviluppare per le seguenti fasi successive:
 - **verifica della completezza della documentazione entro gg 30**
 - **acquisizione osservazioni del pubblico entro gg 60**
 - **acquisizione determinazioni Amministrazioni + MIBAC entro gg 60**
 - **acquisizione del parere della Regione entro gg 90**
 - **rilascio del provvedimento di valutazione entro gg 150**

La norma prevede inoltre che :

- **in caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità possa essere disposto dall'Autorità competente un prolungamento dei tempi istruttori di 60 giorni;**
 - **entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Autorità competente possa richiedere, "in unica soluzione", integrazioni alla documentazione nelle quali sarà indicato al proponente un termine per la risposta di 45 giorni al massimo. In tal caso il provvedimento di valutazione ambientale deve essere reso entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa.**
- In forza della perentorietà dei termini fissati, il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fissa dunque complessivamente l'obbligo dell'emissione del Provvedimento di VIA entro il termine massimo di 270 gg dalla presentazione dell'Istanza ovvero nel caso in esame la scadenza non prorogabile della emissione del provvedimento di VIA viene ad essere determinata al 29 agosto del 2014.

Tutto ciò premesso

SI ECCEPISCE

in merito alla legittimità procedimentale e agli atti che ne conseguiranno, in quanto:

- A tutt'oggi a distanza di ben oltre 19 mesi dal termine della scadenza individuato dalla Norma non è stato emesso ancora alcun Provvedimento di VIA.
- In data 16.10.2014 l'autorità competente ha emesso una richiesta di integrazione, che pur se fuori dei termini normativi, la legge prescrive doversi limitare ad un'unica soluzione. Viceversa la Società proponente ha continuato a produrre copiosa Documentazione integrativa in data 13.5.2014, in data 1.07.2015 e in data 29.2.2016, vera e propria revisione di un progetto che per Legge deve essere "definitivo".
- Tale anomala procedura, oltre ad essere condotta in palese violazione della Norma, ha comportato rinnovate pubblicazioni dei documenti progettuali ed una ingiustificata dilatazione dei termini temporali procedurali, dilatazione che peraltro la norma non prevede e non accorda in alcun caso.
- Le distorsioni procedurali sopra segnalate, passivamente tollerate in sede Istruttoria, quando non implicitamente suggerite, hanno compromesso in forma non sanabile la legittimità dell'intero percorso procedimentale di VIA, per la palese violazione del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nonché per il rispetto degli obblighi delle pubblicazioni, ai fini della produzione delle Osservazioni.
- Tale modus procedendi di mancato rispetto delle Norme trova peraltro conferma, come già segnalato in Atti di Osservazioni, nella procedura di VIA attivata per analogo progetto (con varianti del tutto ininfluenti) presso la Regione Sardegna, attraverso dichiarazioni sulla potenza tra loro non conformi per il medesimo impianto.

Appare quindi chiaro che si sta ormai analizzando un progetto del tutto diverso rispetto a quello presentato quasi due anni fa, con caratteristiche impiantistiche e strutturali completamente trasformate, che andrebbe pertanto sottoposto a una nuova procedura di VIA. Sembrerebbe invece che, nonostante i numerosi pareri negativi ormai collezionati dall'impianto in oggetto, si voglia proseguire l'iter procedurale fino a trovare un appiglio qualsiasi per giustificare un improponibile parere positivo.

Si ricorda inoltre che un medesimo progetto (denominato "Gonnosfanadiga") - proposto dallo stesso gruppo societario - è in fase di procedura di VIA, e anch'esso sta seguendo analoghe ingiustificate dilazioni dei tempi consentiti dal procedimento.

Si è ritenuto doveroso segnalare le gravissime ed evidenti violazioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e in particolare dell’art. 22 e segg., relativamente al procedimento in oggetto, in quanto le medesime costituiscono evidente e incontestabile presupposto per l’impugnazione del Provvedimento finale nanti alla Magistratura Amministrativa, nonché obbligo di segnalazione alla Magistratura Inquirente, affinché la medesima proceda ad accertare la sussistenza di responsabilità penali nella gestione del procedimento. Tutto ciò tenuto anche conto di quanto già in precedenza segnalato alla Magistratura penale in merito ai dubbi comportamenti adottati da rilevanti personalità politiche sulla problematica delle CSP.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

Li, 22 maggio 2016

Firmato

Luciana Mele	Comitato “Terra che ci appartiene” Gonnosfanadiga
Laura Cadeddu	Comitato “NO Megacentrale” Guspini
Elisabetta Pau	Comitato “Sa Nuxedda Free” Vallermosa
Catia Signorelli	Comitato “Terrasana Decimoputzu”
Mauro Gargiulo	Italia Nostra Sardegna

Recapito

Mauro Gargiulo

Tel.

e-mail _____

PEC italianostrasardegna@pec.it